



Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE

n° 113 del 21/08/2025

OGGETTO:	LEGGE DI BILANCIO DELLO STATO PER L'ANNO 2025. ASSOGGETTAMENTO A CONTRIBUTO AMMINISTRATIVO DELLE DOMANDE DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA E DELLE RICHIESTE DI CERTIFICATI O ESTRATTI DI STATO CIVILE FORMATI DA OLTRE UN SECOLO. ISTITUZIONE E DEFINIZIONE DEGLI IMPORTI.
----------	--

Il giorno 21 agosto 2025, alle ore 17:30, presso la sede comunale, convocata nei modi e nelle forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sotto indicati signori.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

N.	Nome	Presenti	Assenti
1	REBOLDI LUCA	X	
2	ZANARDELLI ELENA	X	
3	GEROSA ENZO	X	
4	BERTOLINO ANNA MARIA		X
5	MUSLETTI MATTIA	X	
6	LAFFRANCHI ANGELO	X	
Totale		5	1

Il Sindaco, assistito dal Segretario Comunale, dott. Giuseppe Iapicca, invita la Giunta Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica – Serie Generale n. 305 del 31/12/2024, in vigore dal 1 gennaio 2025, ed in particolare, all'articolo 1:

- comma 636. *I Comuni possono assoggettare le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 600 per ciascun richiedente maggiorenne. Il primo periodo non si applica alle domande presentate per il tramite degli uffici consolari, soggette esclusivamente ai diritti consolari di cui al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71.*

- comma 637. *I Comuni possono assoggettare le richieste di certificati o di estratti di Stato Civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 300 per ciascun atto. Per le richieste corredate dell'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e del nominativo della persona cui l'atto si riferisce, il contributo può essere ridotto. Non sono assoggettate al contributo di cui al presente comma le richieste presentate da pubbliche amministrazioni.*

- Comma 638. *Le domande di cui ai commi 636 e 637 presentate ai Comuni sono improcedibili in caso di mancato o inesatto pagamento dei contributi ivi previsti nei termini stabiliti dal Comune conformemente al proprio ordinamento. I contributi riscossi ai sensi dei commi 636 e 637 sono integralmente acquisiti al bilancio del Comune. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo.*

Ricordato che:

- ai sensi dell'art. 1 della legge n. 91/1992 recante “*Nuove norme sulla cittadinanza*”, è cittadino per nascita: il figlio di padre o di madre cittadini; chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, oppure se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono; il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza;

- l'art. 2 della L. n. 91/1992 prevede che, allorché il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione siano intervenuti durante la minore età del figlio, costui acquisti la cittadinanza italiana; qualora, invece, tali fatti si siano verificati dopo il compimento della maggiore età del figlio, quest'ultimo può dichiarare, entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, ovvero dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione. Tali previsioni si applicano anche ai figli per i quali la paternità o maternità non può essere dichiarata, purché sia stato riconosciuto giudizialmente il loro diritto al mantenimento o agli alimenti;

- l'art. 3 della L. n. 91/1992 disciplina l'acquisto della cittadinanza da parte dell'adottato, stabilendo, in particolare, che il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza, anche se adottato prima della data di entrata in vigore della legge; mentre qualora l'adozione sia revocata per fatto dell'adottato, questi perde la cittadinanza italiana, sempre che sia in possesso di altra cittadinanza o la riacquisti; negli altri casi di revoca l'adottato conserva la cittadinanza italiana.

Qualora la revoca intervenga durante la maggiore età dell'adottato, lo stesso, se in possesso di altra cittadinanza o se la riacquisti, potrà comunque rinunciare alla cittadinanza italiana entro un anno dalla revoca stessa;

- per effetto dell'art. 14 della L. n. 91/1992, i figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza;

- le disposizioni di cui agli artt. 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della L. n. 555/1912 fanno riferimento a una disciplina non più in vigore, essendo state abrogate dalla L. n. 91/1992, ma restano comunque applicabili ai fatti che si sono verificati durante la vigenza di tali norme;

Considerato che il disposto del comma 636 riconosce ai Comuni la facoltà di assoggettare ad un contributo amministrativo i procedimenti di riconoscimento della cittadinanza per discendenza da avo italiano ai sensi dell'art. 1 della legge n. 91/1992 e, precedentemente, della legge n. 555/1912 (cosiddetti riconoscimenti *iure sanguinis*), si rileva che il fenomeno, che ha raggiunto dimensioni

notevoli soprattutto negli ultimi anni, concerne principalmente i discendenti di seconda, terza, quarta generazione e oltre di avi italiani emigrati tra l'Ottocento e il Novecento, soprattutto nel continente americano (Argentina, Brasile, Perù, Venezuela, USA, Canada etc.). Costoro, per effetto del principio della trasmissione della cittadinanza per sangue, hanno conservato, di generazione in generazione, lo *status civitatis* italiano del proprio avo emigrato, cui si è aggiunta la cittadinanza *iure soli* acquisita per nascita nel Paese di emigrazione. Si tratta quindi di cittadini volta a volta argentini, brasiliani, etc., che richiedono il riconoscimento del possesso dello status di cittadini italiani per diritto di sangue.

Il procedimento non comporta l'acquisizione della cittadinanza italiana, come avviene ad esempio per il cittadino straniero dopo dieci anni di residenza in Italia, ma il riconoscimento della stessa, di cui il richiedente è già titolare *de iure* per effetto della trasmissione per discendenza.

L'istruttoria, alquanto complessa sia in termini di ricognizione documentale sia per le valutazioni giuridiche sottese e per la necessaria conoscenza delle normative estere sulla cittadinanza, svolta dagli uffici dello Stato Civile consiste nel verificare, partendo dall'avo nato in Italia ed emigrato, l'effettiva trasmissione della cittadinanza lungo la linea di discendenza sino al richiedente, avendo cura di verificare che non vi sia stato un episodio interruttivo (tipicamente, la rinuncia alla cittadinanza italiana per naturalizzazione nel paese di emigrazione) tale da far perdere lo *ius sanguinis*.

Si tratta di un procedimento a istanza di parte, la cui domanda può essere presentata sia al Consolato italiano del paese estero nel quale si vive, sia in Italia, previa acquisizione della residenza sul territorio nazionale. Il Comune di Rezzato è quindi competente per le istanze *iure sanguinis* di soggetti che prendono la residenza a Rezzato proprio al fine di presentare tale domanda.

Oltre a questa fattispecie, il disposto del comma 636 interessa altre tipologie residuali di dichiarazioni di elezione o rinuncia alla cittadinanza presentate da maggiorenni, che rientrano nella competenza del Comune:

- l'elezione di cittadinanza italiana da parte del maggiorenne, riconosciuto o dichiarato giudizialmente figlio di cittadino italiano (art. 2 comma 2 della legge 91/1992);
- la rinuncia alla cittadinanza da parte dell'adottato, a seguito di revoca dell'adozione durante la maggiore età (art. 3 della legge 91/1992);
- la rinuncia alla cittadinanza italiana da parte di chi l'aveva acquistata, quando era minore, in quanto figlio convivente di neocittadino (art. 14 della legge 91/1992).

L'assoggettamento al contributo non riguarda invece i procedimenti di acquisizione della cittadinanza italiana, in particolare:

- la concessione della cittadinanza per residenza decennale in Italia o per matrimonio con italiano/a (ex artt. 5 e 9 legge n. 91/1992);
- l'acquisto della cittadinanza da parte dei figli minori conviventi del neo cittadino italiano (ex art. 14 legge n. 91/1992);
- l'acquisto della cittadinanza per nascita in Italia e residenza ininterrotta sino ai 18 anni (ex art. 4 comma 2 legge n. 91/1992).

La norma del comma 637, che prevede la facoltà per i Comuni di assoggettare a contributo amministrativo le richieste di certificati ed estratti degli atti di Stato Civile formati da oltre cento anni e relativi a persona diversa dal richiedente, è strettamente connessa al disposto del comma 636, in quanto frequentemente l'istanza di riconoscimento della cittadinanza *iure sanguinis* è preceduta dalla richiesta degli atti di nascita o matrimonio dei propri avi italiani. In questo caso l'impatto delle richieste grava sull'Archivio di Stato Civile, chiamato a svolgere ricerche su atti relativi a persone di cui talvolta il richiedente non conosce l'anno di nascita o l'esatto nominativo.

Il combinato disposto dei commi 636 e 637 è volto quindi a permettere ai Comuni di riconoscere, attraverso l'imposizione di un contributo a carico dei richiedenti, l'onerosità dell'attività svolta dagli uffici dello Stato Civile per l'istruttoria dei procedimenti *iure sanguinis* e per le ricerche di atti risalenti nel tempo, ivi comprese quelle per motivi di ricerca storica o genealogica.

Rilevato che:

- negli anni i procedimenti legati al riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis* e le attività ad essi collegate, oltre alle ricerche storiche e genealogiche, hanno impegnato in misura crescente l'ufficio di Stato Civile del Comune di Rezzato;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, di avvalersi della facoltà, concessa dai citati commi 636 e 637 dell'art. 1 della legge di bilancio dello Stato per il 2025, di assoggettare a contributo amministrativo

le domande di riconoscimento della cittadinanza e le richieste di certificati ed estratti di atti di Stato Civile oggetto della previsione normativa.

Considerato che, in base al disposto dei commi 636 e 637, l'ammontare dei contributi, entro l'importo massimo stabilito dalla legge, è lasciato alla valutazione discrezionale delle amministrazioni comunali.

Ritenuto conseguentemente di assoggettare:

- le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate al Comune di Rezzato, ai sensi degli artt. 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli artt. 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, al pagamento di un contributo amministrativo pari a € 600,00 (euro seicento/00) per ciascun richiedente maggiorenne;
- le richieste di certificati o di estratti di atti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente al pagamento di un contributo amministrativo pari a € 300,00 (euro trecento/00) per ciascun atto, stabilendo altresì che detto importo sia ridotto a € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) nel caso in cui il richiedente indichi con precisione l'anno di formazione dell'atto di Stato Civile e il nominativo (nome e cognome) della/e persona/e cui l'atto si riferisce.

Dato atto che:

- a) il contributo di cui al comma 636 si applica solo nel caso di richiedente maggiorenne;
- b) il contributo è dovuto per la richiesta di riconoscimento e/o di certificazione e ne condiziona la procedibilità ai sensi dell'art. 1, comma 638, L. n. 207/2024;
- c) il contributo di cui al comma 637 non è un diritto sul certificato o sull'estratto, il cui rilascio è solo eventuale, e pertanto deve essere assolto indipendentemente dal fatto che la ricerca dell'atto abbia esito positivo o meno;
- d) non vi sarà diritto al rimborso in caso di esito negativo della ricerca o del procedimento;
- e) il contributo di cui al comma 637 si applica indipendentemente dalla forma della certificazione finale, cartacea o digitale, formata secondo il diritto interno o secondo convenzioni internazionali;
- f) i menzionati contributi sono integralmente acquisiti al bilancio del Comune, ai sensi dell'art. 1, comma 638, L. n. 207/2024;
- g) i predetti contributi non comprendono quanto dovuto per altre causali e in particolare restano ferme, ai sensi dell'art. 1, comma 638, L. n. 207/2024, le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo;
- h) non sono assoggettate al contributo di cui al comma 637 le richieste di certificati e/o estratti di atti di Stato Civile presentate da Pubbliche Amministrazioni;
- i) i contributi amministrativi stabiliti con il presente provvedimento non sostituiscono quello previsto dall'art. 9-bis, comma 2, L. n. 91/1992, di spettanza del Ministero dell'Interno;

Visto il bilancio di previsione finanziario 2025/2027, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 30.12.2024, dichiarata immediatamente eseguibile;

Visto l'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Visto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, in merito alla presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del responsabile del Settore Amministrativo in ordine alla regolarità tecnica e del responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con voti favorevoli unanimi,

DELIBERA

1) per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano di istituire, ai sensi dell'art. 1, commi 636 e 637, della legge n. 207/2024, il contributo amministrativo per le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, per

ciascun richiedente maggiorenne, nonché per le richieste di certificati o di estratti di Stato Civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente come segue:

Tipologia: Domande di riconoscimento della cittadinanza italiana e dichiarazioni presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555.

Importo del contributo: € 600,00

Tipologia: Domande di certificati ed estratti per riassunto o per copia integrale corredate dell'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e della data di nascita e del nominativo della persona cui l'atto si riferisce – per ciascun atto.

Importo del contributo: € 250,00

Tipologia: Domande di certificati ed estratti per riassunto o per copia integrale non corredate dell'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e della data di nascita e del nominativo della persona cui l'atto si riferisce – per ciascun atto.

Importo del contributo: € 300,00;

2) di dare atto che il pagamento dei contributi suddetti è condizione di procedibilità delle rispettive domande, ai sensi dell'art. 1, comma 638, della l. 207/2024 a partire dal 01 settembre 2025;

3) di dare ampia diffusione della presente con utilizzo dei mezzi di comunicazione digitale, oltre che dell'albo pretorio on line;

4) di rinviare a successivi provvedimenti del responsabile del Settore Amministrativo l'adozione delle misure necessarie per dare attuazione a quanto previsto dalla presente deliberazione;

5) Copia della presente deliberazione viene trasmessa ai capigruppo consiliari in esecuzione del disposto dell'art.125 del D.Lgs.267/2000.

INOLTRE, stante l'urgenza di provvedere con sollecitudine,

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 134, comma 4 , del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

CON VOTAZIONE favorevole unanime espressa, nei modi di legge, da tutti i presenti aventi diritto, tutti i presenti aventi diritto,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

IL Sindaco
LUCA REBOLDI

IL Segretario Comunale
DOTT. GIUSEPPE IAPICCA

* Documento originale firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005
e successive modifiche ed integrazioni.
